

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO A TERZI, ESTRANEI ALL'UNIVERSITA', DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA AUTONOMA

Emanato con D.R. n. 342 del 22.05.2014

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi di prestazione d'opera autonoma di natura intellettuale o artistica a terzi estranei all'Università da parte dell'Amministrazione universitaria centrale, dei Dipartimenti e delle Strutture ad essi assimilabili. Il conferimento di incarichi, è consentito subordinatamente alla verifica delle condizioni ed all'osservanza delle norme riportate nel presente Regolamento.

Art. 2

Natura e presupposti degli incarichi

Per prestazione di opera autonoma si intende la tipologia prevista dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché, per gli aspetti fiscali, la tipologia di cui agli artt. 49 comma 1, 49 comma 2 lettera a) e 81 comma 1 lettera l del D.P.R. 917/86 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli incarichi di prestazione d'opera autonoma possono essere conferiti, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, qualora all'interno dell'Ateneo non siano disponibili le risorse professionali in grado di farvi fronte, solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, con le eccezioni previste nell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.

Detti incarichi debbono rivestire carattere accessorio, integrativo, strumentale o sussidiario allo svolgimento di attività e/o compiti del personale presente nella Struttura e devono corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati.

Art. 3

Verifica propedeutica all'interno dell'Ateneo di risorse professionali adeguate ex art. 7 D.Lgs 165/2001

Prima di dare corso alla procedura per il conferimento di incarichi a soggetti terzi estranei all'Ateneo, dovrà essere verificata dalla struttura proponente la sussistenza o meno della disponibilità da parte di dipendenti dell'Ateneo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a svolgere detti incarichi secondo le modalità previste dal successivo art. 4.

Alla procedura di conferimento di incarichi ad esterni all'Ateneo si procederà solo nel caso in cui non risultino idonei dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo medesimo.

Art. 4

Dipendenti dell'Ateneo

I dipendenti a tempo indeterminato dell'Ateneo potranno manifestare la propria disponibilità, utilizzando la modulistica allegata al regolamento (all. B).

A pena di esclusione, la domanda del dipendente deve essere integrata dal nulla osta del proprio Responsabile di Struttura (all. b1 del regolamento).

Lo svolgimento dell'attività da parte di un dipendente dell'Ateneo potrà avvenire solo nel rispetto delle mansioni previste dalla categoria di appartenenza e nel rispetto di della disciplina vigente, con particolare riferimento al d.lgs. 165/2001.

L'incarico verrà svolto dal dipendente in orario di ufficio e non prevede l'erogazione di compensi aggiuntivi in quanto considerato nell'ambito dell'attività attinente al servizio prestato

La commissione contemplata nei successivi artt. 7 e 8, procederà alla valutazione comparativa per titoli e colloquio per i soggetti richiedenti al fine di accertarne l'idoneità.

Art. 5

Soggetti destinatari

Gli incarichi di prestazione d'opera autonoma possono essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti:

- a. professionisti regolarmente iscritti ad Albi, Elenchi o Ruoli per attività professionali per l'esercizio delle quali tale iscrizione è obbligatoria;
- b. esercenti per professione abituale una attività professionale priva di Albo, Elenco o Ruolo o una attività per la quale tale iscrizione non è richiesta;
- c. esperti di specifica competenza e/o esperienza in relazione alla prestazione richiesta, qualora l'esecuzione della stessa non sia condizionata all'iscrizione in apposito Albo, Elenco o Ruolo;
- d. dipendenti pubblici o privati, di comprovata esperienza e professionalità per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

Ai soggetti di cui alla lettera c) non potrà essere conferito dall'Ateneo, un incarico di prestazione d'opera autonoma, se non sono decorsi almeno sei mesi dal termine di qualsiasi precedente rapporto con l'Ateneo anche se di diversa natura od oggetto. In ogni caso ai medesimi soggetti non potranno essere conferiti nell'arco di un quinquennio più di due incarichi in regime di collaborazione coordinata e continuativa con l'Ateneo.

Ai soggetti che svolgono attività occasionali potranno essere conferiti non più di due incarichi, della durata massima di 60 giorni ciascuno, nel corso dell'anno solare.

Art. 6

Caratteristiche della prestazione

La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; ne devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso relativo.

L'incarico di prestazione d'opera autonoma deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere conferito nell'ambito di un progetto, programma, corso o circoscritta attività che necessita del ricorso a personale esterno;
- b) deve avere un oggetto specificatamente determinato e non genericamente definito;

- c) l'oggetto deve essere integrativo e/o strumentale rispetto alle finalità del progetto, programma, corso o circoscritta attività di cui alla lettera a);
- d) rientrare di norma nell'attività del prestatore d'opera;
- e) essere svolto in piena autonomia circa il luogo e le modalità di esecuzione e non comportare obblighi di orario; in caso di prestazione occasionale, la stessa dovrà essere comunque svolta fuori dei locali dell'Università;
- f) *essere temporalmente definito; in caso di prestazione resa in regime di collaborazione coordinata continuativa la durata della stessa non potrà superare i dodici mesi. Qualora la collaborazione sia richiesta per l'attuazione di specifici progetti o programmi, anche di ricerca, la cui durata sia superiore a dodici mesi, la collaborazione può avere la medesima durata del progetto o programma di riferimento. In questi casi è inoltre consentita la proroga dell'incarico originario, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto o programma, per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*
- g) essere compensato con importo predefinito e proporzionato all'incarico conferito.

Art. 7

Modalità di conferimento degli incarichi

Procedura per i conferimenti di incarico di importo inferiore a €. 10.000,00 comprensivi di IVA e oneri a carico dell'Amministrazione.

La struttura che richiede la prestazione, dopo aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse professionali disponibili all'interno dell'Ateneo secondo le modalità di cui agli artt. 3 e 4, procederà a richiedere al Rettore l'autorizzazione all'emanazione dell'avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di prestazione d'opera autonoma ad esterni. La richiesta di autorizzazione al conferimento dell'incarico, redatta in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, sottoscritta dal Titolare dei fondi e dal Responsabile della Struttura che inoltra la richiesta, dovrà essere motivata ed indicare:

- a. l'oggetto della prestazione, così come indicato all'art. 5 lettere a), b) e c);
- b. l'eccezionale esigenza che giustifichi l'attribuzione dell'incarico, motivata secondo i presupposti dell'art. 2 - 2° comma del Regolamento;
- c. *l'impossibilità di far fronte ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale con le risorse professionali presenti in quel momento;*
- d. che il prestatore d'opera deve rientrare nella cat. a), b), c) d) (specificare) di cui all'art. 3, 1° comma e nel caso di appartenenza alla cat. a), b) che lo stesso dovrà esercitare per professione abituale una attività professionale;
- e. il termine finale per l'esecuzione della prestazione;
- f. l'ammontare del compenso pattuito e la dichiarazione di congruità dello stesso come richiesto dall'art. 7;
- g. l'onere complessivo per la Struttura;
- h. i fondi su cui grava la spesa con l'indicazione del capitolo e del progetto che presentano la necessaria copertura finanziaria.

Ottenuta l'autorizzazione, la Struttura proponente provvederà a dare pubblicità sul sito web dell'Ateneo all'avviso di selezione mediante procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, relativa al conferimento dell'incarico. L'avviso dovrà contenere l'indicazione della struttura proponente, i soggetti destinatari, l'indirizzo cui inviare la domanda con i relativi allegati, il termine per la presentazione della domanda, la durata, la sede, l'oggetto e il compenso, con l'indicazione del progetto cui la prestazione fa riferimento.

Alle domande, che dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data di inserimento sul sito web dell'avviso, dovrà essere allegato il curriculum in formato europeo e il modulo allegato al presente regolamento, recante dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante: i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, e l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'Università degli Studi di Parma. Il curriculum verrà valutato da apposita commissione, nominata dal Responsabile della struttura richiedente e formata da esperti di provata competenza in materia, ad esclusione del responsabile stesso, previa determinazione dei criteri di valutazione. La stessa commissione, fatto salvo il caso della presenza di attestazioni di sussistenza di conflitto di interesse, anche potenziale, nel qual caso escluderà i candidati, procederà al colloquio con i soggetti candidati i cui curricula saranno ritenuti adeguati alle esigenze della struttura, colloquio tendente a valutarne in concreto le qualità in relazione all'impegno richiesto.

Individuato il soggetto idoneo dalla commissione, l'approvazione atti e l'autorizzazione alla stipula del contratto verrà effettuata dal Responsabile della struttura proponente.

I contratti vengono sottoscritti dal prestatore d'opera e dal Responsabile della Struttura decentrata cui afferisce il Titolare dei fondi o, per l'Amministrazione centrale, dal Dirigente che ha inoltrato la richiesta di autorizzazione.

Il contratto dovrà essere stipulato in forma scritta, mediante scrittura privata o scambio di corrispondenza, e dovrà contenere tutte le indicazioni richieste dalle lettere da a) a h) del comma 2 del presente articolo.

Al contratto deve essere allegata la dichiarazione di cui al modello n. 4 (scheda anagrafica). Qualora il beneficiario sia un dipendente pubblico, dovrà essere allegato il nulla osta rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

Il Titolare dei fondi e il Responsabile della Struttura che hanno inoltrato la richiesta sono responsabili, per quanto di competenza, della vigilanza sulla regolare esecuzione del contratto.

L'efficacia del contratto di prestazione d'opera autonoma è condizionata all'esito positivo del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 17 del D.L. 01.07.09 n. 78 convertito in legge 03.08.09 n. 102, o dal decorso del termine previsto, per la formazione del silenzio assenso, dall'art. 27 della Legge 24.11.2000 n. 340

Art. 8

Modalità di conferimento degli incarichi

Procedura per i conferimenti di incarico di importo superiore a €. 10.000,00.

Per i conferimenti di incarico di importo superiore a €. 10.000,00, più Iva ed oneri a carico dell'Amministrazione, è necessario che la struttura proponente, dopo aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse professionali disponibili all'interno dell'Ateneo secondo le modalità di cui agli artt. 3 e 4, ottenga la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'emanazione dell'avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di prestazione d'opera autonoma ad esterni. La richiesta di autorizzazione, redatta in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, sottoscritta dal Titolare dei fondi e dal Responsabile della Struttura che inoltra la richiesta, dovrà essere motivata ed indicare:

- a. l'oggetto della prestazione, così come indicato all'art. 4 lettere a), b) e c);
- b. l'eccezionale esigenza che giustifichi l'attribuzione dell'incarico, motivata secondo i presupposti dell'art. 2 - 2° comma del Regolamento;
- c. *l'impossibilità di far fronte ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale con le risorse professionali presenti in quel momento;*
- d. che il prestatore d'opera deve rientrare nella cat. a), b), c) d) (specificare) di cui all'art. 3, 1° comma e nel caso di appartenenza alla cat. a), b) che lo stesso dovrà esercitare per professione abituale una attività professionale;
- e. il termine finale per l'esecuzione della prestazione;
- f. l'ammontare del compenso pattuito e la dichiarazione di congruità dello stesso come richiesto dall'art. 7;
- g. l'onere complessivo per la Struttura;
- h. i fondi su cui grava la spesa con l'indicazione del capitolo e del progetto che presentano la necessaria copertura finanziaria.

Ottenuta l'autorizzazione, la Struttura proponente provvederà a dare pubblicità sul sito web dell'Ateneo all'avviso di selezione mediante procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, relativa al conferimento dell'incarico. L'avviso dovrà contenere l'indicazione della struttura proponente, i soggetti destinatari, l'indirizzo cui inviare la domanda, il termine per la presentazione della domanda, la durata, la sede, l'oggetto e il compenso, con l'indicazione del progetto cui la prestazione fa riferimento.

Alle domande, che dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data di inserimento sul sito web dell'avviso, dovrà essere allegato *il curriculum in formato europeo e il modulo allegato al presente regolamento, recante dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante: i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, e l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'Università degli Studi di Parma. Il curriculum verrà valutato da apposita commissione, nominata dal Rettore e formata da esperti di provata competenza in materia, ad esclusione del responsabile della struttura proponente, previa determinazione dei criteri di valutazione. La stessa commissione,*

fatto salvo il caso della presenza di attestazioni di sussistenza di conflitto di interesse, anche potenziale, nel qual caso escluderà i candidati, procederà al colloquio con i soggetti candidati i cui curricula saranno ritenuti adeguati alle esigenze della struttura, colloquio tendente a valutarne in concreto le qualità in relazione all'impegno richiesto.

Individuato il soggetto idoneo dalla commissione, l'approvazione atti e l'autorizzazione alla stipula del contratto verrà effettuata dal Rettore.

I contratti vengono sottoscritti dal prestatore d'opera e dal Responsabile della Struttura decentrata cui afferisce il Titolare dei fondi o, per l'Amministrazione centrale, dal Dirigente che ha inoltrato la richiesta di autorizzazione.

Il contratto dovrà essere stipulato in forma scritta, mediante scrittura privata o scambio di corrispondenza, e dovrà contenere tutte le indicazioni richieste dalle lettere da a) a h) del comma 2 del presente articolo.

Al contratto deve essere allegata la dichiarazione di cui al modello n. 4 (scheda anagrafica). Qualora il beneficiario sia un dipendente pubblico o privato, dovrà essere allegato il benestare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

Il Titolare dei fondi e il Responsabile della Struttura che hanno inoltrato la richiesta sono responsabili, per quanto di competenza, della vigilanza sulla regolare esecuzione del contratto.

L'efficacia del contratto di prestazione d'opera autonoma è condizionata all'esito positivo del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 17 del D.L. 01.07.09 n. 78 convertito in legge 03.08.09 n. 102, o dal decorso del termine previsto, per la formazione del silenzio assenso, dall'art. 27 della Legge 24.11.2000 n. 340

Art. 9

Misura del compenso

Il compenso deve essere quantificato in relazione alla capacità professionale del soggetto incaricato e al valore dell'opera, facendo ogni utile riferimento, se possibile, anche a tariffe professionali o agli usi.

Il compenso deve essere predefinito tenendo conto dell'ammontare presuntivo delle eventuali spese di trasferta e/o di iscrizione a congressi e manifestazioni similari connesse all'assolvimento della prestazione.

La misura del compenso, nel caso di attività occasionali, non può essere superiore a €. 5.000,00.

La congruità del compenso deve essere dichiarata dal Titolare dei fondi e dal Responsabile della Struttura.

Art. 10

Pagamento della prestazione

Il compenso deve essere, di norma, corrisposto in un'unica soluzione, al termine dell'incarico. Il Titolare dei fondi può anticipare al prestatore d'opera le spese di cui all'art. 7 del presente regolamento quando, a giudizio del Responsabile della

Struttura che ha stipulato il contratto, tali spese siano necessarie per l'inizio o l'avanzamento della prestazione.

Il Titolare dei fondi può altresì corrispondere, su richiesta del suddetto Responsabile, acconti sul compenso previa rendicontazione dell'attività effettivamente svolta da parte del prestatore d'opera.

Il pagamento è disposto, nel rispetto delle norme fiscali vigenti, dal Titolare dei fondi e dal Responsabile della Struttura che ha stipulato il contratto, previa presentazione di regolare fattura o nota di addebito, rilasciata dall'interessato. Alla fattura, o nota di addebito, emessa dall'interessato, deve essere allegata copia del contratto nonché una relazione sulla prestazione svolta.

Art. 11

Inosservanza delle prescrizioni normative

Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché di assunzione di comportamenti concludenti difformi da parte del Responsabile della Struttura e del Titolare dei fondi che modifichino la struttura del rapporto, si applicheranno le specifiche norme in materia di responsabilità previste dalla normativa vigente.

Art. 12

Procedura semplificata

Per assicurare tempestività nell'azione delle Strutture per soddisfare esigenze di formazione, tutoraggio, ricerca, qualora il corrispettivo della prestazione da richiedere al collaboratore esterno non superi nell'anno solare l'importo di € 5.000,00 (IVA esclusa se dovuta) il Responsabile della Struttura, una volta ottenuta l'autorizzazione dell'Amministrazione al conferimento, procederà con valutazione comparativa in forma semplificata, formalizzata in apposito verbale

Art. 13

Norma finale

Il conferimento di incarichi di prestazione d'opera autonoma non dà luogo a rapporti di lavoro subordinato, nel rispetto della normativa vigente. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono dare luogo esclusivamente a rapporti di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Il presente Regolamento non si applica ai professori a contratto, ai contratti con tecnici per l'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità ed alle prestazioni di cui all'art. 51, 6° comma, della L. 449/97 ed ulteriori modificazioni ed integrazioni, per i quali valgono le norme particolari ivi previste.

All'atto della sottoscrizione dei contratti di cui al presente Regolamento al contraente deve essere consegnata copia dei Codici di Comportamento e fatta sottoscrivere una dichiarazione di avvenuta consegna.

In ogni contratto è inserita la specifica obbligazione di osservanza e rispetto dei Codici di Comportamento e la seguente clausola di risoluzione espressa: "Le parti convengono che il mancato rispetto da parte del prestatore/collaboratore/consulente degli adempimenti previsti dai Codici di Comportamento legittima la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Al fine degli adempimenti previsti in materia di anagrafe delle prestazioni dall'art. 53, comma 14, del D.lgs. 165/2001 e dal D.lgs. n. 33/2013, entro sette gg. dalla stipulazione il responsabile della struttura dell'Ateneo che ha sottoscritto il contratto trasmette al Rettore, in formato digitale, per ciascun contratto:

- a) gli estremi di data e numero del provvedimento di approvazione atti e autorizzazione alla stipula del contratto nonché del contratto stesso;*
- b) il nominativo del collaboratore esterno;*
- c) il curriculum in formato europeo dello stesso;*
- d) l'oggetto, dell'incarico, la motivazione del conferimento;*
- e) il compenso, con specifica indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;*
- f) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;*

l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento.